

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA ALIMENTARE.

Le sentenze citate sono segnalate nella newsletter mensile CeDiSA (www.cedisa.info) e pubblicate nella versione integrale in formato pdf sulla pagina del gruppo Facebook CAFLA – Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare all'indirizzo internet <https://www.facebook.com/groups/481069885867217>.

Giurisprudenza dell'Unione europea.

Agricoltura.

Ai fini dei pagamenti PAC è «agricoltore in attività» una persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto una superficie da pascolo appartenente a un comune e che vi fa pascolare animali che gli sono stati prestati, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie

Corte di giustizia UE, 7 aprile 2022, causa C-176/20, *Sc Avio Lucos srl c Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul județean Dolj - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) - Aparat Central*

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento UE 1307/2013 – Art. 4, par. 1, lett. a) e c), e par. 2, lett. b) – Normativa nazionale che subordina il sostegno diretto alla detenzione da parte dell'agricoltore di animali propri – Art. 9, par. 1 – Nozione di «agricoltore in attività» – Regolamento UE 1306/2013 – Art. 60 – Clausola di elusione – Nozione di «condizioni create artificialmente».

In materia di pagamenti diretti agli agricoltori nei regimi di sostegno previsti dalla PAC, l'art. 4, par. 1, lett. c), punto iii), e par. 2, lett. b), Regolamento UE 1307/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che l'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, debba essere esercitata dall'agricoltore con animali da lui stesso detenuti.

L'art. 4, par. 1, lett. a) e c), nonché l'art. 9, par. 1, Regolamento UE 1307/2013 devono essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «agricoltore in attività», ai sensi di tale seconda disposizione, una persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto una superficie da pascolo appartenente a un comune e che vi fa pascolare animali che gli sono stati prestati, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie, purché tale persona svolga, su tale superficie da pascolo, un'«attività minima», ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettera c), punto iii), Regolamento 1307/2013.

L'art. 60, Regolamento UE 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che una situazione nella quale il richiedente un sostegno finanziario in base al regime di pagamento unico per superficie produce, per corroborare la sua domanda, un contratto di concessione avente ad oggetto superfici di pascolo e contratti di comodato d'uso riguardanti animali destinati a pascolare su tali superfici, può rientrare nella nozione di «condizioni create artificialmente» ai sensi di tale disposizione a condizione che, da un lato, risulti da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa pertinente, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall'altro, sia accertata l'intenzione di ottenere un vantaggio risultante dalla normativa dell'Unione creando artificialmente le condizioni richieste per il suo ottenimento.

Etichettatura degli alimenti.

La precisazione della formula vitaminica corrispondente alla vitamina inclusa nell'elenco degli ingredienti di un alimento generico non è necessaria ai fini dell'informazione ai consumatori.

Corte di giustizia, 24 marzo 2022, in causa C-533/20, *Somogy Megyei Kormányhivatal contro Upfield Hungary Kft.*

Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Informazione ai consumatori sui prodotti alimentari - Etichettatura - Indicazioni obbligatorie - Elenco degli ingredienti - Denominazione specifica di tali ingredienti - Aggiunta di una vitamina a un prodotto alimentare Obbligo di citare il nome specifico di questa vitamina Nessun obbligo di citare la formula vitaminica utilizzata.

Il Reg. Ue 1169/2011 (come si evince dalla lettura sistematica degli artt. 1.1 e 3.1 ivi contenuti) mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori in tema di informazione sugli alimenti. Questo obiettivo si traduce nell'esigenza (ex art. 7.2 Reg.) che le informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti prodotti o commercializzati nell'Ue siano precise chiare e facilmente comprensibili (1).

In via di principio le vitamine possono qualificarsi quali sostanze nutritive e pertanto possono essere indicate nella dichiarazione nutrizionale di cui agli artt. 9.1 lett. l), e 30 del Reg. Ue 1169/2011 qualora siano presenti in quantità significativa in un alimento, tuttavia senza che tale indicazione rivesta carattere obbligatorio. (2)

Né il riferimento alla "denominazione specifica" ex art. 18.2 Reg. Ue 1169/2011, né i riferimenti alla "denominazione legale", alla "denominazione usuale" e alla "denominazione descrittiva" ex art. 17.1 del medesimo Reg., consentono di per sé e in assenza di precisazioni testuali complementari, di determinare la denominazione con cui una vitamina che è stata aggiunta in un alimento prodotto o commercializzato nell'Ue debba essere designata nell'elenco degli ingredienti relativo a tale alimento (3).

Utilizzare solo delle denominazioni quali sono ad esempio "vitamina A", "vitamina D" ecc., e di aggiungervi in parallelo le formule vitaminiche pertinenti elencate nell'Allegato II del Reg. 1925/2006, rischierebbe, tenuto conto della natura oscura e poco conosciuta dal grande pubblico della maggior parte di tali formule, di rendere una simile informazione più complessa, più tecnica e per conseguenza meno chiara e meno comprensibile per un consumatore medio (4).

Il Reg. Ue 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, deve essere interpretato tenendo conto in particolare dell'art. 18.2 nel senso che, nelle ipotesi in cui una vitamina sia stata aggiunta ad un alimento, l'elenco degli ingredienti di tale alimento non deve comprendere, oltre alla denominazione di tale vitamina, l'indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata (5).

Sicurezza alimentare.

L'A.C. di uno Stato membro può trattare come "alimento a rischio" un prodotto da cui sia stato isolato un patogeno diverso dai sierotipi di salmonella disciplinati dal reg. 2073/05/CE.

Corte di giustizia UE, 28 aprile 2022, causa C-89/21, «Romega» UAB c. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Rinvio pregiudiziale – Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 1 – Allegato I – Carne fresca di pollame – Controllo da parte delle autorità nazionali competenti della presenza delle salmonelle elencate alla riga 1.28 del capitolo I di tale allegato – Controllo della presenza di altri microrganismi patogeni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Potere discrezionale delle autorità nazionali – Portata.

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che l'autorità competente di uno Stato membro può trattare come categoria a rischio, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002, la categoria di alimenti costituita da carne fresca di pollame in cui siano stati rilevati microrganismi patogeni diversi dai sierotipi di salmonella previsti all'allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005, come modificato dal regolamento n. 1086/2011.

Giurisprudenza italiana.

Giurisprudenza costituzionale.

Sostanze stupefacenti

Sul divieto di coltivazione e detenzione di canapa non è possibile pronunciarsi con un referendum.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2022 del 2 marzo 2022

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, non solo la richiesta referendaria non può investire una delle leggi indicate nell'art. 75 Cost. o ad esse riconducibili, ma è necessario che il quesito da sottoporre al giudizio del

corpo elettorale consenta una scelta libera e consapevole. A tal fine il quesito deve integrare i caratteri della chiarezza, dell'omogeneità, dell'univocità, oltre che rivestire una matrice razionalmente unitaria (1)

Alla luce delle Convenzioni internazionali di Vienna e di New York, nonché della normativa europea, la canapa indiana e i suoi derivati rientrano tra le sostanze stupefacenti, la cui coltivazione e detenzione deve essere qualificata come reato e solo la loro destinazione al consumo personale rende possibile l'adozione delle misure amministrative riabilitative e di reinserimento sociale diverse dalla sanzione penale (2)

Un quesito referendario seppur articolato in parti semanticamente distinguibili deve essere valutato in modo necessariamente unitario. Il referendum non consente di scindere il quesito e quindi non offre la possibilità di soluzioni intermedie tra il rifiuto e l'accettazione integrale della proposta abrogativa (3)

Sebbene il quesito referendario mirerebbe soltanto a depenalizzare la coltivazione, non agricola ma domestica, della canapa indiana (cannabis), in realtà esso – per quello che è invece il suo contenuto oggettivo – per un verso produrrebbe un risultato ben più esteso, riguardando direttamente ogni coltivazione delle piante per estrarre sostanze stupefacenti cd. “pesanti” (papavero sonnifero e foglie di coca) e indirettamente anche la coltivazione, agricola o domestica che sia, della pianta di canapa; risultato complessivo precluso dai vincoli derivanti dal diritto sovranazionale che non consentono l'ammissibilità di un referendum di questa portata (4).

Giurisprudenza amministrativa.

Ambiente.

Risponde dell'inquinamento ambientale il soggetto che ha posto in essere la condotta inquinante a prescindere da eventuali modifiche societarie dovute a vicende successive.

Ambiente - Misure di messa in sicurezza d'emergenza necessarie a contenere la diffusione degli inquinanti nelle acque superficiali, sotterranee, nel suolo e nel sottosuolo - Responsabile dell'inquinamento - Individuazione.

Consiglio di Stato, 22 aprile 2022, n. 3059

La responsabilità dell'inquinamento del sito ricade sul soggetto giuridico che ha posto in essere le condotte inquinanti, a nulla valendo la fusione per incorporazione a seguito della quale è stato conservato il medesimo oggetto sociale. Diversamente opinando si consentirebbe ad una società autrice di un grave inquinamento ambientale di poter neutralizzare i propri obblighi riparatori semplicemente modificando la propria forma societaria, con una palese conseguente frustrazione degli scopi della normativa di recupero ambientale e del principio «chi inquina paga». (Nel caso di specie una società di capitali ha incorporato una pregressa società di persone garantendosi, per tal via, anche lo schermo della personalità giuridica. Il soggetto inquinatore non può sottrarsi agli obblighi di recupero per i fatti inquinanti, altrimenti essi finirebbero per ricadere totalmente sulla collettività, dovendo procedervi il Comune ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, vigente ratione temporis e poi superato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che detta una disciplina sovrapponibile alla precedente, ponendo l'obbligo di bonifica in capo al responsabile dell'inquinamento ex art. 244 e, ove non sia individuato, in capo al Comune ai sensi dell'art. 250).

Giurisprudenza civile e penale.

Alimenti. Sanzioni amministrative.

Alla Corte costituzionale la questione della ragionevolezza delle sanzioni amministrative in materia di controllo sulle DOP - IGP.

Ordinanza della Corte di Cassazione 14 marzo 2022, n. 8180.

Norma applicata: art. 4, dlgs. 297/2004, sanzioni per violazioni degli obblighi dell'organismo di controllo.

La fissità di un trattamento sanzionatorio (amministrativo) previsto per distinte ipotesi di illecito solleva un dubbio di legittimità costituzionale quando non tiene conto della diversa gravità (in concreto) delle singole infrazioni, e risulti quindi foriera di manifesta sproporzionalità per eccesso della risposta sanzionatoria rispetto al concreto disvalore di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma (nella specie si trattava della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00, ex art. 4 d.lgs. n. 297/2004 comminata per non ave-

re adempiuto quale struttura incaricata al controllo di qualità relativo al prosciutto San Daniele DOC) (1).

Ambiente.

Un accordo di cessione a terzi non fa venire meno la natura di “rifiuto” di un oggetto il cui proprietario intenda disfarsi.

Reati in materia ambientale - Rifiuti - Deposito incontrollato di rifiuti - Rifiuti speciali e pericolosi - Attività di autodemolizione - Nozione di rifiuto.

Corte di Cassazione, 26 gennaio 2022, n. 11603

Ai sensi dell'art. 183, comma 1°, lett. a), decreto legislativo 152 del 2006, per «rifiuto» si intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Acquisita la qualità di «rifiuto» di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario. (Nel caso di specie, la natura di «rifiuti» è stata correttamente desunta dai giudici di merito dalla quantità, dalle condizioni e delle modalità di custodia dei beni, ossia veicoli semidistrutti e completamente inutilizzati, pezzi di veicoli del tutto inservibili, tra cui oggetti da qualificarsi come pericolosi – quali batterie, parti elettriche, pneumatici, contenitori di oli – il tutto in stato di abbandono, senza alcuna protezione ed esposto alle intemperie).

Varietà vegetali – tutela della P.I.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 11583 del 29 marzo 2022

Norme applicate: art. 107 C.P.I.; art. 517 ter c.p.; art. 473 c.p..

Sequestro probatorio di centocinquanta alberi (albicocchi) della varietà “orange rubis” – riproduzione abusiva – modifica della qualificazione giuridica del reato - artt. 473 e 517-ter cod. pen.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (Nella fattispecie, nel ricostruire il fatto-reato, non si assume mai che l'indagato abbia contraffatto il marchio o il segno distintivo, apposto sulle piante, del titolare del medesimo [società spagnola], ma solo che ne abbia illecitamente - perché non autorizzato a farlo - riprodotto i beni coperti dalla privativa industriale (le piante di albicocco che la persona offesa avrebbe selezionato, tutelando, il citato codice, come "diritti di proprietà industriale" anche le "nuove varietà vegetali", contemplate nella sezione VIII del capo II, dagli artt. 100 e ss. del medesimo). In siffatte circostanze la condotta concretizza la violazione dell'art. 517 ter cod. pen. che punisce chiunque "fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale".

Medicinali e sostanze stupefacenti.

Cassazione Penale Sent. - Sez. 6 - n. 10645 del 24 marzo 2022.

Norme applicate: art. 348 cod. pen; art. 147, comma 1-bis, art. 52-bis (produzione e importazione di sostanze attive), D.lvo 24 aprile 2006 n. 219.

Sostanze medicinali – effetto attivo – CBD – assenza di efficacia drogante – differenza da THC – sentenza della Corte di giustizia UE – assenza del fatto tipico di cui all'art. 348 c.p.

Il cannabidiolo (CBD) è un componente chimico della cannabis che pacificamente non ha effetti stupefacenti (a differenza del THC) (cfr. Sez.4, n.10012 del 25/02/2021, Diaz, in motivazione) e che la sua distribuzione è stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (n. 141/2020) secondo la quale «Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del Cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua

interessa e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento», con un principio che fa salva la persistenza di divieti finalizzati alla tutela della salute pubblica (cfr. sul tema del bene della salute individuale o collettiva protetto dalla normativa in materia di stupefacenti, l'innovativa pronuncia Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep.2020, Caruso, in motivazione).

La sospensione del D.M. 1 ottobre 2020 - con la quale era stato disposto l'inserimento delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di canapa - nella tabella dei medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta, preclude, in nome del principio di tassatività delle norme incriminatrici e della nozione legale (e tabellata) di stupefacente di ricondurre la sostanza in esame a quella stupefacente o ai "medicinali", rectius composizioni, che ne contengano il principio attivo.

Sentenze e massime a cura di **Rossana Pennazio, Giorgio Remotti, Vito Rubino e Giovanni Stangoni.**